

SEMINARIO AGGIORNAMENTO CPGT

Napoli Università Federico II – 5 e 6 ottobre 2012

Casi pratici di giurisprudenza di merito

a cura del

dott. Maurizio STANZIOLA

Presidente Sezione CTP di Napoli

INTRODUZIONE

Devo un ringraziamento al Presidente della CTP di Napoli e agli organizzatori del convegno di formazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria per avermi consentito questo **breve intervento su casi pratici di giurisprudenza di merito di interesse generale che abbiamo dovuto affrontare e risolvere nel quotidiano della nostra attività di giudici tributari.**

Mi soffermerò su due questioni evidenziate **nella mia recente e proficua esperienza di Presidente della Sezione feriale** che, nelle udienze tenute nel periodo feriale di luglio e agosto scorso, mi ha visto trattare in prevalenza istanze cautelari di sospensione degli atti di imposizione fiscale ai sensi dell'art. 47 D. Lvo 546/92 **primo comma** (Presidente nei casi di eccezionale urgenza) e **terzo comma** (ordinanza collegiale all'esito della trattazione in camera di consiglio).

Si tratta di casi pratici che si caratterizzano per **indirizzo dottrinale ancora incerto e prassi giurisprudenziale non ancora consolidata** (in alcuni casi contrastante all'interno delle diverse sezioni delle varie Commissioni Tributarie di merito) **che di**

recente hanno sviluppato un ampio dibattito tra noi giudici tributari anche su mail list di discussione comune:

1. **Se sussiste la possibilità di ottenere la sospensione cautelare giudiziale della cartella di pagamento o di altro atto impositivo nei tempi piuttosto lunghi della definizione della procedura amministrativa del reclamo e della mediazione nelle c.d. liti fiscali minori.**
2. **La questione della validità della notifica diretta effettuata per posta al contribuente da parte del concessionario della riscossione ai sensi dell'art. 26 del DPR 602/73: inesistenza dell'atto di notifica o nullità della notifica sanabile per effetto del principio di conservazione degli atti processuali che raggiungono il loro scopo con effetto sostanziale di conoscenza da parte del destinatario.**

LA SOSPENSIONE DELL'ATTO IMPUGNATO

Gli avvisi di accertamento, in quanto espressione della potestà impositiva dello Stato siano rivestiti, in linea di principio, di una potenziale capacità esecutiva, **possono essere oggetto di sospensione da parte della Commissione Tributaria Provinciale in sede contenziosa giurisdizionale nella ipotesi ordinaria** (art. 47 D. lgs 546/92) ed in quella comunitaria concernente il recupero degli aiuti di Stato (art. 47 bis D. lgs 546/92) ed i prelievi doganali quali risorse proprie della Comunità (art. 244 del Codice doganale Comunitario secondo l'interpretazione adeguatrice della Corte di Giustizia Europea).

La sospensione giudiziale riguarda - come sappiamo - l'esecuzione dell'atto impugnato e **può essere chiesta dal contribuente, se dall'atto stesso possa derivargli grave e irreparabile danno, contestualmente al ricorso oppure con atto separato**, notificato alla controparte e depositato nelle stesse forme del ricorso, a norma dell' art. 47 del D. lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992.

Si ricorda **che l'esecuzione della sentenza di I grado (come pure quella di appello)** non è sospendibile per cui non è applicabile l'inibitoria processuale prevista dalle regole di procedura civile **al ricorrere soccombente all'esito del giudizio di primo grado del duplice presupposto del "fumus" e del "periculum in mora"**.

La stessa Corte Costituzionale ha ribadito che nell'ambito del contenzioso tributario costituisce oggetto della sospensione cautelare l'efficacia del provvedimento impositivo di cui all'impugnazione e non quella della sentenza del giudice di prime cure che ha rigettato il ricorso del contribuente.

Nell'ambito di questa affermazione di carattere generale, si collocano un insieme di questioni che incidono sulla concreta attuazione del principio; con rilevanti effetti di carattere pratico.

Va rilevata l'importanza che oggi ha assunto **la fase della sospensiva giudiziale**, ove sostanzialmente si decide la vita o la morte di molte imprese e attività commerciali con alcuni dati statistici.

STATISTICHE delle richieste e ordinanze di sospensiva dal 2009 ad Agosto 2010

(dati estratti dal giornale "Il sole dell'24 ore")

LAZIO + 14% (21.378) CAMPANIA + 32 % (45.547) SICILIA + 38,5 %
(47.000) LOMBARDIA + 80% (12.575) CALABRIA + 76,9 % (17.000)

LA TUTELA CAUTELARE

LIMITI E COMPATIBILITA' ALL'INTERNO DEI PRINCIPI DI MEDIAZIONE TRIBUTARIA

E' ben nota a tutti la disciplina del RECLAMO e MEDIAZIONE FISCALE con l'introduzione nella disciplina del contenzioso tributario di un nuovo articolo, art. 17 bis D. Lvo 546/92).

Proprio nel centocinquantesimo anniversario dell'istituzione delle Commissioni Tributarie, coeva all'Unità d'Italia, nel corso degli ultimi anni, sono stati adottati provvedimenti di legge, parte dei quali poi ulteriormente modificati, autorevolmente definiti "*maldestri tentativi di riforma*"

- l'introduzione di un profondo mutamento della fase della riscossione, che determina **il pagamento anticipato del tributo secondo il principio del *solve et repete*** - dichiarato incostituzionale fin dai primi anni sessanta del secolo scorso - con la fine della distinzione tra fase accertativa e fase della riscossione, non sufficientemente bilanciata per il contribuente debitore di imposta **dalla possibilità di ottenere la sospensiva dalla giustizia tributaria** (su cui mi soffermerò più diffusamente in seguito).
- le modifiche sostanziali all'art. 13 della Legge 212/2000 **con l'eliminazione della collegialità del "Garante del Contribuente"**, sostituito con una nuova struttura monocratica, facendo così venir meno ancora una volta l'apporto determinante di

esperienze professionali diverse e di preziose conoscenze tecniche, con serie limitazioni di funzionalità di quell'organo di garanzia

Ci troviamo di fronte a riforme fiscali poco meditate e affrettate che, pur caratterizzati da condivisibili e giusti scopi di lotta all'evasione fiscale, realizzano un intervento statale autoritario nella giustizia tributaria che sopraggiungono improvvisamente, senza alcun preventivo confronto con gli operatori di tale settore (magistrati, professionisti e organi di categoria) e gli organismi associativi ed istituzionali che li rappresentano come l'Associazione Nazionale Magistrati ed il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

Dobbiamo assistere a politiche di deflazione fiscale che comprimono **il libero accesso delle parti alla TUTELA GIURISDIZIONALE** che non sono compatibili con i principi del giusto processo tributario conforme all'art. 111 Costituzione e ad uno stato di diritto che intende tutelare la posizione del cittadino contribuente.

L'istituzione della fase di mediazione fiscale – obbligatoria prima dell'inizio del contenzioso - affidata alla stessa amministrazione finanziaria: essa solo apparentemente consegue il dichiarato fine deflativo del contenzioso, peraltro non necessario se si considerano i già esistenti strumenti di conciliazione nel sistema (conciliazione giudiziale art. 48 D Lvo 546/92) conciliazione stragiudiziale (accertamento con adesione - acquiescenza e istanza di auto-tutela) e la celerità con la quale vengono trattati e conclusi i giudizi tributari, sicché la sottrazione alla giurisdizione di tale fase, in realtà finisce con il costituire un possibile pregiudizio per il contribuente, costretto ad esporre le proprie ragioni, senza la rappresentanza di difensore tecnico, non prevista, davanti ad un organo che è la sua controparte e non certo il giudice terzo ed imparziale al quale ha diritto per norma costituzionale.

Considerazioni dei maggiori studiosi di diritto tributario sulla mediazione fiscale:

prof. Gianni MORONGIU chiarisce che “i gradi di merito sono sempre stati due e vi è un evidente pericolo dell'assenza della difesa tecnica nella fase conciliativa per la parte debole nei confronti dello Stato forte e organizzato”

Prof. Cesare GLENDI padre della attuale riforma del processo tributario

lamenta che *“invece di eliminare il contenzioso lo si complica”* si creano barriere e steccati per la difesa innanzi al giudice

Nel disciplinare il reclamo e la mediazione, l'art. 17bis del D. Lgs. n. 546/1992 **mostra un vistoso silenzio, non parlando minimamente di tutela cautelare.**

Di fronte a questo silenzio, emerge il problema di considerare se, ed in quali termini, possa, o meno, trovare spazio una qualche tutela cautelare giurisdizionale per il contribuente ?

L'apparente modestia delle controversie suscettibili di reclamo e di mediazione non deve trarre in inganno: il **valore** della controversia va determinato al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni, per cui è ben possibile che la somma pretesa dall'Ufficio ecceda anche di molto il limite di 20.000 euro, **restando in tal modo elevato il rischio del danno grave e irreparabile.** Non se ne può d'altronde escludere la necessità sotto il profilo di una mancanza di interesse concreto ed attuale alla tutela cautelare in ragione della **natura** degli atti reclamabili per l'eventuale assenza di una loro **immediata** esecutività.

Impossibile innesto della sospensione cautelare ex art. 47 del D. Lgs. n. 546/1992 durante il reclamo mediatorio

Se alla stregua di quanto appena rilevato non sembra dunque sussistano ostacoli a riconoscere l'applicabilità dell'art. 47 del D. Lgs. n. 546/1992 dopo che sia esaurito negativamente il procedimento di reclamo mediatorio, resta da verificare se tale norma possa invece trovare applicazione durante tale procedimento, posto che, come sopra si è visto, anche in questo periodo di tempo ben possono verificarsi (e sempre che, ovviamente, si verificano) i presupposti per la sua concreta applicabilità.

Il periodo in cui si manifesta l'assenza di tutela cautelare **è molto lungo potendo durare almeno sino a 9 mesi** e anche oltre, secondo la segue scansione temporale:

- termine di impugnazione dell'atto tributario **60 giorni** dalla data di notificazione dell'atto;
- eventuale **presentazione di istanza di accertamento con adesione con ulteriori 90 giorni per la definizione della procedura;**
- proposizione del reclamo **decorrono almeno 90 giorni** in cui l'amministrazione finanziaria si deve pronunciare (decorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, **il reclamo produce gli effetti del ricorso**)
- **30 giorni per l'iscrizione a ruolo della causa e della costituzione in giudizio delle parti;**
- **Successivo periodo variabile per arrivare all'emissione dei provvedimenti ai sensi dell'art. 47 D. Lvo 546/92 primo comma** (Presidente nei casi di eccezionale urgenza) e **terzo comma** (ordinanza collegiale all'esito della trattazione in camera di consiglio).

CONTESTO NORMATIVO ATTUALE

La normativa dell'art. 17-bis del D. Lgs. n. 546/1992, determina **una discrepanza** tra la presentazione del reclamo alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate e **la proposizione del ricorso che viene drasticamente sanzionata dall'espressa comminatoria dell'inammissibilità del ricorso**, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, senza la previa presentazione del reclamo, che, solo decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato il suo accoglimento e senza che sia stata conclusa la mediazione, «produce gli effetti del ricorso» .

In questo contesto disciplinare **viene ad essere esclusa *in radice* ogni possibilità di ammissibile accesso alla giurisdizione tributaria prima e a prescindere della presentazione del reclamo e dell'esaurirsi del relativo procedimento.**

La pendenza del processo si ha solo al momento in cui il reclamo produce gli effetti del ricorso e solo da tale momento decorrono i termini di cui agli artt. 22 e 23 e possono quindi proporsi le domande cautelari davanti all'organo giurisdizionale.

Prima di ciò, nessuna domanda cautelare può ritenersi proponibile ex art. 47, comma 6, del D. Lgs. n. 546/1992, per cui appare evidente e non altrimenti colmabile con qualsiasi versione interpretativa il vuoto di tutela cautelare conseguente.

PROFILI di INCOSTITUZIONALITA'

Pare inevitabile la censura di illegittimità costituzionale dell'art. 17- bis del D.Lgs. n. 546/1992, **nella parte in cui esclude l'accesso alla tutela cautelare giurisdizionale in tutto il periodo di tempo occorrente per l'obbligatorio esperimento del reclamo**, stante il netto contrasto con quanto disposto degli artt. 3, 24 e 111 Cost.

La violazione dell'art. 3 Cost., in particolare, si manifesta considerando **l'irrazionalità**, ancor prima che la disuguaglianza, del trattamento, sotto il profilo cautelare, delle liti riguardanti **gli atti emessi soltanto dall'Agenzia delle entrate e limitatamente alle controversie non superiori a 20.000 euro** per le quali la tutela cautelare in sede giurisdizionale viene esclusa rispetto a tutte le altre liti oggettivamente e oggettivamente diversificate per le quali siffatta tutela è viceversa generalmente prevista a norma di legge (vedi articolo su Corriere Tributario n. 12/2012 del **prof. Cesare GLENDI** su "Tutela cautelare e Mediazione Tributaria").

CONSIDERAZIONI di ORDINE PRATICO

Anche prescindendo dalla possibilità che gli uffici finanziari si parlino tra loro per una comune strategia in pendenza di reclamo e mediazione (Circolare interna tra Agenzia delle Entrate e EQUITALIA su obbligo di sospensione della riscossione) va rilevato che qualsiasi atto di riscossione operato da EQUITALIA, dopo la notificazione della cartella di pagamento, può essere oggetto di autonoma impugnazione da parte del contribuente con possibilità di presentare ricorso con istanza di sospensione della procedura esecutiva in corso **ex art. 47, comma 6, del D. Lgs. n. 546/1992,**

POSSIBILI RIMEDI de IURE CONDENDO

1. Previsione normativa di una misura cautelare autonoma (alla stregua dell'art. 700 c.p.p.) che consenta la proposizione di stanza cautelare anche "ante causam" innanzi alla giustizia tributaria per la tutela anticipata in pendenza di reclamo e mediazione;
2. Previsione di una sospensione ex legge della esecuzione forzata dell'atto di imposizione fiscale durante i tempi di definizione del procedimento di reclamo e mediazione (90 giorni).

Così come è stato fatto per altri contesti, allo scopo di mitigare l'incisività dell'accelerazione della riscossione imposta dalla manovra, nel rispetto dell'intendimento programmatico dell'attenuazione del solve et repete che si legge all'art. 7, comma 1, lettera m), D.L. n. 70/2011, la lett. b-bis) al cit. comma 1 dell'art. 29 che prevedere che, in caso di richiesta di sospensione giudiziale ex art. 47, D. Lgs. n. 546/1992, l'esecuzione forzata è sospesa **"fino al provvedimento del giudice e, in ogni caso, per un periodo non superiore a 180 giorni dalla data di notifica dell'istanza stessa"**.

Si tratta di una **"nuova" sospensione legale e a termine dell'esecuzione** con una evidente limitazione impressa alla sospensione giudiziale in violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale.

Notifica effettuata per posta da parte del concessionario della riscossione ai sensi dell'art. 26 del DPR 602/73

Si tratta di una eccezione difensiva che è maggiormente presente nei ricorsi proposti recentemente innanzi alla CTP della Campania.

Ricordo tra le altre alcune recenti pronunce giurisprudenziali della CTP di Napoli per un indirizzo non ancora consolidato riportato nelle sentenze della Sezione 35 con diverso Presidente e medesimo giudice **relatore dott. Rocco LUPOLI: n. 620/2011 depositata il 20/10/2011 e n. 17614/2011 depositata il 23/1/2012.**

Motivazione delle sentenze

Relativamente alla censura per l'omessa compilazione della relata di notifica, questo Collegio ritiene fondata l'eccezione del ricorrente, in quanto deve ritenersi giuridicamente inesistente la notifica a mezzo posta della cartella di pagamento che l'agente della riscossione ha direttamente effettuato al contribuente ai sensi dell'art. 26 del DPR 602/73 senza il rispetto delle formalità allo stesso riservate, per la stesura della relazione di notifica, dalla legge 890/1982. Tale situazione rileva una vera e propria inesistenza giuridica della notifica a fronte della quale non è applicabile la sanatoria per raggiungimento dello scopo, prevista dall'art. 156 c.p.c. solo per casi di nullità degli atti processuali.

Da un'attenta analisi dell'art. 60 DPR 600/73 e dall'art. 26 del DPR 602/73 si evince che la notificazione ex art. 137 c.p.c. rappresenta una procedura delicata di spettanza soltanto a determinati e qualificati soggetti, e questi sono tassativamente:

- 1) l'ufficiale giudiziario; 2) l'ufficiale della riscossione; 3) i messi notificatori abilitati;
- 4) i messi comunali; 5) gli uffici finanziari;
- 6) i messi specializzati dall'Amministrazione finanziaria.

La forma di notificazione a mezzo ufficio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto a mezzo raccomandata, ma si perfeziona con la consegna del plico al contribuente, e la prova di tale consegna deriva esclusivamente dall'avviso di

ricevimento, con la conseguenza che la mancata produzione dell'avviso di ricevimento determina l'inesistenza della notifica.

Questo Collegio ritiene illegittimo l'operato dell'Equitalia Polis Spa pertanto dispone l'accoglimento del presente ricorso.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Compensa le spese.

Tali decisioni trovano riscontro in recenti pronunce di altri GT di primo e secondo grado: tra le altre sentenze CTP di Vicenza 33/7/2012 e 37/07/2012

sentenza CTR della LOMBARDIA 80/45/2012

(differenza tra atto di natura sostanziale e processuale)

Per i giudici di secondo grado la cartella conteneva, tra gli altri elementi richiesti dall'articolo 25 del Dpr 602/73, l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo ma non rispettava quanto previsto dall'articolo 26 dello stesso Dpr. L'agente della riscossione — sostiene la sentenza — non può notificare la cartella di pagamento tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Questo potere, infatti, gli è stato tolto dal legislatore con le modifiche apportate all'articolo 26 del Dpr 602/73 dai decreti legislativi 46/1 999 e 193/2001 che hanno volutamente escluso la possibilità della notifica diretta da parte del concessionario, senza l'intervento dell'agente all'uopo abilitato (si vedano sul punto le sentenze 33 e 37/07/12 della CTP di Vicenza commentate sul Sole 24 Ore del Lunedì del 14 maggio scorso).

La CTR Lombardia ha spiegato che la proposizione del ricorso non può sanare questo tipo di vizio, contrariamente a quanto sostenuto da chi ritiene (ai sensi dell'articolo 156 del Codice di procedura civile) che nonostante la notifica non sia fatta nelle forme di legge lo scopo dell'atto sarebbe comunque raggiunto.

Per il collegio d'appello infatti **questo tipo di sanatoria può essere applicata agli atti con natura processuale in quanto, per questi ultimi, consente al giudizio di proseguire fino alla pronuncia del giudice e ne evita uno stop.**

Se però tale vizio è riferito a un atto con natura sostanziale, come la notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di accertamento (in quanto espressivi della pretesa fiscale e, quindi, atti impositivi di natura sostanziale), l'ipotesi di inesistenza non è sanabile dalla notifica.

Nella discussione dottrinarina e via mail si precisa:

Riscossione. La cartella non è un atto processuale

La notifica inesistente pregiudica il ricorso Francesco Falcone

La presentazione del ricorso non può sanare la notifica inesistente della cartella poiché operata direttamente dall'agente della riscossione che non si è avvalso di soggetti abilitati (come, per esempio, ufficiali della riscossione, messi preposti alla notifica, messi comunali). La consegna, in questo caso, riguarda un atto amministrativo sostanziale e non un atto processuale. A stabilirlo è stata la Ctr Lombardia con la sentenza 80/45/12. Un contribuente si è visto notificare una cartella a seguito di controllo automatizzato. Il diretto interessato l'ha impugnata non solo perché non aveva commesso errori materiali o di calcolo che potessero legittimare il ricorso all'articolo 36-bis Dpr 600/73 e 54-bis Dpr 633/72 ma soprattutto perché la cartella di pagamento non conteneva la data di consegna del ruolo, un'adeguata motivazione e difettava di tutta una serie di altri elementi. La Ctr ha rigettato l'appello proposto dall'agenzia delle Entrate e da Equitalia ma per un motivo diverso rispetto a quello per il quale la Ctp aveva dato ragione al contribuente (mancata indicazione della data della consegna del ruolo).

Per i giudici di secondo grado la cartella conteneva, tra gli altri elementi richiesti dall'articolo 25 del Dpr 602/73, l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo ma non rispettava quanto previsto dall'articolo 26 dello stesso Dpr. L'agente della riscossione – sostiene la sentenza – non può notificare la cartella di pagamento tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Questo potere, infatti, gli è stato tolto dal legislatore con le modifiche apportate all'articolo 26 del Dpr 602/73 dai decreti legislativi 46/1999 e 193/2001 che hanno volutamente escluso la possibilità della notifica diretta da parte del concessionario, senza l'intervento dell'agente all'uopo abilitato (si vedano sul punto le sentenze 33 e 37/07/12 della Ctp di Vicenza commentate sul Sole 24 Ore del Lunedì del 14 maggio scorso).

La Ctr Lombardia ha spiegato che la proposizione del ricorso non può sanare questo tipo di vizio, contrariamente a quanto sostenuto da chi ritiene (ai sensi dell'articolo 156 del Codice di procedura civile) che nonostante la notifica non sia fatta nelle forme di legge lo scopo dell'atto sarebbe comunque raggiunto.

Per il collegio d'appello, infatti, questo tipo di sanatoria può essere applicata agli atti con natura processuale in quanto, per questi ultimi, consente al giudizio di proseguire fino alla pronuncia del giudice e ne evita uno stop. Se però tale vizio è riferito a un atto con natura sostanziale, come la notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di accertamento (in quanto espressivi della pretesa fiscale e, quindi, atti impositivi di natura sostanziale), l'ipotesi di inesistenza non è sanabile dalla notifica.

Giurisprudenza della Corte di Cassazione

Sentenza della Corte di Cassazione n. 2288/2011, secondo cui *il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, prevede che la notificazione, da parte dell'esattore, possa essere eseguita "anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento", ed in tal caso, come già affermato da questa Suprema Corte (Cass. n. 14327/2009), la notificazione si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente e dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata; circostanza che risulta confermata, per implicito, dal penultimo comma della disposizione in commento, secondo il quale l'esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'Amministrazione.* A tale stregua, l'inesistenza della notifica della cartella esattoriale, in considerazione della quale la CTR ha ritenuto precluso l'esame del merito, è insussistente

Commissione Tributaria Regionale Roma Sez. 38, Sent. n. 00161 del 08/05/2012

Riscossione-Cartella esattoriale - Notifica mediante posta-Legittimità.

In tema di notifica a mezzo posta della cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni amministrative, trova applicazione l'art. 26 del DPR n. 602/1973, **per il quale la notificazione può essere eseguita anche mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente e dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita notifica.**

Commissione Tributaria Regionale Roma Sez. 14, Sent. n. 00532 del 06/10/2010

Processo tributario - Notifica mezzo posta - Mancata produzione avviso di ricevimento - Inesistenza notifica - Sussiste.

La mancata produzione dell'avviso di ricevimento del ricorso spedito all'ufficio, non consentendo la verifica dell'intervenuta consegna rende inesistente la notificazione.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 13639/2010.

Conclusioni

Siamo in un periodo di grave crisi economica particolarmente sentita nelle nostre regioni meridionali (recenti dati SVIMEZ: al SUD crolla il PIL e la disoccupazione è al 25%) con negativa incidenza sul gettito della finanza statale e l'inasprimento del sistema di imposizione e riscossione delle entrate tributarie **che ha portato alla conseguente realizzazione di nuove strategie processuali del contenzioso tributario.**

Il Governo è certamente autorizzato a colpire nel modo più incisivo possibile il fenomeno dell'evasione fiscale ed a proseguire nella strada intrapresa della razionalizzazione ed accelerazione della riscossione dei tributi ed altre entrate fiscali avviata con il cit. D.L. n. 78/2010.

In ogni caso emerge “**una grande preoccupazione**”, condivisa dalla comune opinione pubblica, che il potenziamento dei poteri di riscossione deve essere accompagnato dal doveroso riconoscimento delle garanzie processuali del debitore contribuente, **parte più debole del contenzioso, che si attua nel libero accesso alla tutela giurisdizionale e nella possibile sospensione cautelare degli atti di imposizione fiscale sia nella fase preventiva della mediazione e del reclamo che in quella successiva eventuale del contenzioso tributario.**

dott. Maurizio STANZIOLA
Presidente Sezione CTP di Napoli